

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789);		
FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230);		
PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310);		
SOSPISI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337);		
GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai		
		fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470);
		GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472);

PAG.	PAG.
FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477);	dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali della legge 11 luglio 1980, n. 312 (983);
FIORI: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478);	CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480);
ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 (523);	FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559);
IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670);	REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732) 3
CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858);	PRESIDENTE 3, 7, 11, 15
PIRO e FERRARI MARTE: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza,	BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO 8
	FINI GIANFRANCO 7, 13
	GASPARI REMO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> 6, 9, 12
	LODA FRANCESCO 6, 11
	PAZZAGLIA ALFREDO 11
	SOAVE SERGIO 9
	STERPA EGIDIO 7, 13
	STRUMENDO LUCIO 14
	VINCENZI BRUNO, <i>Relatore</i> 6, 11, 14

La seduta comincia alle 9,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789); e delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230); Patria ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310); Sospiri ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337); Garocchio ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470); Garocchio ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472); Fiori ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477); Fiori: Interpretazione autentica dell'articolo 152

della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478); Almirante ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977 - 1° marzo 1979 (523); Ianniello: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670); Casini Pier Ferdinando ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858); Piro e Ferrari Marte: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983); Cristofori ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480); Fiori e Mensorio: Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559); Reggiani ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Labriola, Santini e Andò: « Perequazioni delle pensioni del personale civile e militare dello

Stato»; Patria, Andreoli, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Citaristi, Corsi, Contu, Falcier, Ferrari Silvestro, Foschi, Foti, Garavaglia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Memmi, Mensorio, Micheli, Moro, Napoli, Paganelli, Pasqualin, Perrone, Perugini, Quieti, Rabino, Rossi, Rossi di Montelera, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Savio, Scaiola, Silvestri, Sorice, Tesini, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zampieri, Zarro, Zolla e Zoppi: « Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico »; Sospiro, Pazzaglia, Valensise, Abbatangelo, Tringali, Poli Bortone, Fini e Forner: « Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio »; Fiori, Abete, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Giglia, Gioia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Memmi, Mora, Napoli, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Pivano, Pontello, Quarenghi, Quieti, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Sorice, Sullo, Tancredi, Urso, Viscardi, Viti, Zolla, Zoppi e Casini Carlo: « Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti »; Fiori: « Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge »; Almirante, Rubinacci, Alpini, Tatarella, Rallo, Miceli, Lo Porto e Pellegatta: « Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 »; Ianniello: « Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici »; Casini Pier Ferdinando, Fiori, Ferrari Silvestro, Astori, Bianchini, Corsi, Fausti, Franchi, Mattarella, Memmi, Ravasio, Rossi, Saretta, Savio, Senaldi e Zuech: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 »; Piro e Ferrari Marte: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Cristofori, Rognoni, Foschi, Mancini Vincenzo, Gitti, Ferrari Silvestro, Segni, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Bale-

stracci, Carelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Silvestri, Usellini, Zarro, Zolla, Bianchi, Abete, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Garocchio, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini, Tedeschi, Anselmi, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonetti, Bonferroni, Borri, Bosco Manfredi, Bruni, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casini Carlo, Cattanei, Citaristi, Coloni, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Fiori, Fontana, Franchi Roberto, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Piredda, Quietì, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti»; Fiori e Mensorio: «Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato»; Reggiani, Massari, Caria, De Rose, Genova, Madaudo e Scovacricchi: «Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti».

Ricordo che nel corso dell'esame dei progetti di legge in sede referente la Commissione ha proceduto alla elaborazione di un testo unificato.

Prima di dare la parola al relatore, avverto, affinché se ne tenga conto nel seguito del dibattito, che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti riferiti al predetto testo unificato:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1° luglio 1985 in ragione del 60 per cento, dal 1° gen-

naio 1986 in ragione del 75 per cento e dal 1° gennaio 1987 in ragione del 100 per cento.

6. 2.

Al primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole: «la data di decorrenza 1° gennaio 1985» con le seguenti: «1° gennaio 1986».

7. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente:

«I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987».

7. 4.

All'articolo 9, commi primo, terzo e quarto, sostituire le parole: «1° gennaio 1985» con le seguenti: «1° maggio 1985».

9. 2.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti»; all'onere di lire 1.300 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.830 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.160 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente: quanto a lire 900 miliardi, 1.200 miliardi e 1.500 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce «Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, in-

tegrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito » e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987; quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7; e quanto a lire 180 miliardi, lire 230 miliardi e lire 250 miliardi con le maggiori entrate IRPEF conseguenti all'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

10. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Gli emendamenti presentati sono stati elaborati in relazione al massimo delle disponibilità finanziarie reperite dal Ministero del tesoro. Gli emendamenti in questione corrispondono esattamente, data l'ottica con la quale sono stati elaborati, alle indicazioni emerse dal lavoro svolto dalla commissione Colletti, a suo tempo nominata per l'esame dei problemi relativi alla omogeneizzazione e alla perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici. Noi ci riferiamo al testo che fu elaborato da tale commissione della quale facevano parte magistrati della Corte dei conti, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Gli emendamenti presentati sono il frutto del massimo sforzo che il Governo ha ritenuto di poter fare, in questo momento; credo si debba dare atto che ci si è mossi nella linea di una perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici, anche se tale perequazione non è integralmente realizzata. Un impegno fondamentale è comunque quello di mantenere l'unicità dell'indice di rivalutazione delle pensioni nel settore pubblico ed in quello privato.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Ho ascoltato le considerazioni del ministro ed ho letto gli emendamenti; date le conseguenze di carattere finanziario degli stessi,

riterrai che essi debbano essere trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere, qualora su di essi vi sia il consenso della Commissione. Vorrei aggiungere che tali emendamenti concernono la parte centrale del provvedimento e quindi, prima di procedere nell'esame dell'articolato, ritengo sia necessario attendere che la V Commissione abbia espresso il proprio parere. Esprimo, comunque, il mio parere favorevole sugli emendamenti del Governo, riservandomi di esprimere un giudizio complessivo quando la Commissione bilancio avrà espresso il suo parere.

Desidero aggiungere, signor Presidente, una precisazione che appare del resto ovvia sulla base dell'*iter* complessivo del progetto di legge; e cioè che oggetto del nostro esame e delle nostre valutazioni è il testo unificato a suo tempo licenziato dalla Commissione in sede referente e che ritengo pertanto dovrà essere assunto come testo base al momento del passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Vorrei comprendere meglio il senso dell'emendamento del Governo riferito all'articolo 6 il cui testo precedente poteva anche essere discutibile, in quanto non interveniva sul passato, ma aveva la virtù di ricercare dei meccanismi perequativi. Col nuovo testo dell'articolo 6 siamo completamente fuori della *ratio* del provvedimento; vorrei che il Governo precisasse attraverso quale tipo di ragionamento si è giunti a questa formulazione. Non mi meraviglierei, infatti, che la V Commissione bilancio contestasse anche questo nuovo articolo 6 con interrogativi più incisivi e con censure più ostantive di quelle manifestate sul primitivo articolo. In realtà il Governo, presentandoci il nuovo testo, non ha ben chiarito di cosa si tratta; si è richiamato ad illustri commissioni a suo tempo insediate, ma nulla di più. Attendo quindi che il Governo mi dia una risposta.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Posso chiarire subito che con questo nuovo articolo 6 non si perequano totalmente le pensioni, ma si rivalutano parzialmente nei termini e nei modi e con la copertura indicata nel testo della norma.

FRANCESCO LODA. Cioè nei termini di un volano moltiplicatore delle sperequazioni, almeno questa è l'impressione che se ne ricava.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. È un'impressione sbagliata. Vi è un tentativo di rivalutazione in base ai mezzi finanziari a disposizione. Ripeto, è una rivalutazione, non una perequazione totale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare il punto della situazione. L'articolo 1 del testo unificato rivaluta le pensioni maggiorandole. Nella primitiva stesura fatta dal Comitato ristretto l'articolo 6 prevedeva un indice di adeguamento permanente, ma tale articolo non è stato considerato favorevolmente dalla V Commissione bilancio. Il nuovo testo dell'articolo 6 del Governo costituisce una scelta intermedia, prevedendo che gli aumenti già previsti al secondo comma dell'articolo 1 vengano ulteriormente maggiorati. La Commissione, di fronte a questo emendamento, potrebbe procedere alla sua votazione in linea di principio ai fini della trasmissione alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Se invece non si pronunciasse sulla proposta emendativa del Governo, non resterebbe altro che adeguarsi alla soppressione dell'articolo 6 del testo unificato, recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, ovvero chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

EGIDIO STERPA. Insisto sulla necessità di chiarimenti specifici e precisi da parte del Governo. Mi scusi il ministro,

il quale conosce la stima che nutro nei suoi riguardi, ma noi stiamo legiferando su una questione che è di estrema importanza dal punto di vista economico e che ha indubbi riflessi di carattere sociale e politico. Quindi non possiamo non valutare con attenzione la *ratio* degli articoli che discutiamo e che dovremmo inviare per il parere alla V Commissione bilancio. Il problema è molto delicato e non nascondo di saperne assai poco, così come penso ne sappiano poco gli altri colleghi. Dobbiamo invece conoscere esattamente di che cosa discutiamo e che cosa votiamo. E vengo, signor ministro, al problema specifico, quello delle pensioni « d'annata ». Si tratta di un problema nato quando il Governo decise di accantonare il principio della rivalutazione che faceva scattare la perequazione automatica delle pensioni pubbliche. Innanzitutto vorrei sapere quali sono le pensioni « d'annata » che vengono in qualche modo rivalutate con questo emendamento che il Governo ci propone. Dato che la questione riguarda i pensionati degli anni dal 1970 fino ad oggi, che cosa significano questi miglioramenti a decorrere dal 1° luglio 1985 in una certa percentuale, come prevede il testo dell'articolo? Quali pensionati effettivamente godranno di questi miglioramenti e chi ne sarà escluso? Si creeranno o no nuove sperequazioni? Ripeto che dobbiamo capire che cosa stiamo decidendo, che cosa votiamo, perché si è in presenza di una questione di rilevanza sociale notevole. Non possiamo approvare un provvedimento che poi, giustamente, ci verrà contestato. Chiedo alla cortesia del ministro di fare questo sforzo di esemplificazione, perché non è possibile deliberare senza conoscere esattamente i termini di un problema così importante.

GIANFRANCO FINI. Ritengo che il testo proposto dal Governo sia in sé sufficientemente chiaro, anche se propone cose diverse da quelle che avevamo già deciso in sede di Comitato ristretto. Il problema, pertanto, è di accettarlo oppure no.

FRANCESCO LODA. Ma noi vorremmo che il Governo ci spiegasse il perché di questo mutato indirizzo.

GIANFRANCO FINI. Vorrei chiedere al signor ministro un chiarimento, non tanto in relazione alla consistenza economica degli aumenti previsti dall'articolo 6 — che costituisce sicuramente un passo avanti rispetto al testo iniziale, ma costituisce anche un passo indietro rispetto al testo unificato che la Commissione ha elaborato — quanto in relazione al fatto che, nell'articolo stesso, non è previsto un meccanismo di perequazione reale per gli anni a venire. Questo problema rischiamo di trovarcelo di fronte in futuro, fin quando non si inserirà nel disegno di legge un meccanismo perequativo automatico.

PRESIDENTE. Il problema che lei pone è già stato affrontato dalla Commissione speciale per il riordino del sistema pensionistico, là dove sono emerse indicazioni volte a prevedere un indice unico di rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel settore pubblico ed in quello privato.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Credo che dobbiamo dare atto al Governo di uno sforzo molto rilevante, non tanto con riferimento al nuovo testo dell'articolo 6, quanto piuttosto per il nuovo testo dell'articolo 10, per la individuazione ed il reperimento di risorse finanziarie per la perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici più consistenti rispetto a quelli originariamente previsti. Desidero manifestare il mio personale compiacimento per questo sforzo compiuto dal Governo.

Ora, però — prima che prosegua la discussione — vorrei chiedere al Governo se questi nuovi mezzi finanziari, reperiti con grande sforzo, siano, o possono essere, utilizzati soltanto all'interno della nuova stesura del testo dell'articolo 6 proposto dal Governo, nuovo testo che prevede un incremento significativo delle pensioni, ma che non implica la perequa-

zione. Ed allora chiedo se i nuovi mezzi finanziari messi a disposizione possano essere destinati per l'attuazione di un meccanismo quale quello previsto dalla formulazione dell'articolo 6 del testo unificato, parzialmente modificato.

FRANCESCO LODA. Non balza neppure in mente che questi nuovi mezzi finanziari « liberati » possono andare sull'altro « tavolo delle pensioni » !

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Io sto lavorando su questo « tavolo » e consentitemi di lavorare solo su di esso !

Mi chiedo se non sia possibile una valutazione della Commissione sui due testi dell'articolo 6: quello proposto dal Governo nell'ottica di un aumento delle pensioni e quello proposto dalla Commissione, e approvato da tutti, che si poneva nella prospettiva di un avvio della perequazione. Non sono molto d'accordo col presidente per quanto riguarda i vincoli che noi avremmo; ricordo che, nella lettera che lo stesso presidente ha scritto al Presidente della Camera, si contestava la possibilità, per la V Commissione bilancio, di modificare o sopprimere articoli, nel momento in cui la stessa Commissione doveva soltanto dirci se l'articolo 6 ha, o meno, una copertura finanziaria. Vorrei, inoltre, chiedere al ministro se la perequazione — cioè l'aggancio, a partire da una certa data, delle pensioni all'andamento delle retribuzioni — presenta, accanto a difficoltà di ordine finanziario, anche difficoltà di carattere burocratico-amministrativo dal punto di vista della riliquidazione. Se queste difficoltà esistono, esse sono insormontabili, quindi occorre che il Parlamento proceda ad una perequazione a *forfait*, oppure con interventi straordinari, tenendo presente che lo stesso ministro ci aveva lasciato la speranza di poter affidare queste riliquidazioni a quei « progetti finalizzati » che si prevede siano finanziati come lavoro straordinario degli uffici della pubblica amministrazione. In tal modo queste difficoltà potrebbero essere superate, ma questo deve dircelo il ministro !

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo di aver fornito quegli elementi necessari affinché l'operazione fosse chiara; comunque, forse è meglio che io riassuma tutto quello che è stato detto in varie riprese.

I miei predecessori insediarono una commissione composta da sindacalisti, tecnici e magistrati per esaminare il problema della omogenizzazione e della perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici. Questa commissione ha lavorato e, all'unanimità, ha assunto la decisione di prevedere, per la perequazione, due fasi: una prima fase che doveva servire a ripianare quelle pensioni che, esposte senza difesa all'erosione dell'inflazione, avevano subito un gravissimo danno, ingiusto sotto tutti gli aspetti (le pensioni del periodo precedente la legge n. 177 del 1977); una seconda fase, poi, avrebbe ripristinato il potere d'acquisto che le pensioni stesse avevano al momento della liquidazione. Il Governo, in considerazione dei risultati cui era pervenuta la cosiddetta commissione Colletti, ha presentato il disegno di legge n. 1789 onde attuare, raccogliendo una prima indicazione di tale commissione, una parziale perequazione nel settore; il disegno di legge è stato integrato dalla Commissione affari costituzionali con l'introduzione di due articoli aggiuntivi, il 6 e il 7. L'articolo 6 stabiliva *ex nunc* la rivalutazione complessiva delle pensioni, cioè riassumeva il secondo « provvedimento Colletti », sia pure in modo diverso da come la commissione lo aveva immaginato. Ciò comportava un onere finanziario che non era possibile sostenere; il Governo non ha i mezzi per fronteggiare una rivalutazione totale. Inoltre, l'articolo 6 ripristinava un indice di calcolo per le pensioni pubbliche differenziato rispetto a quello fissato per le pensioni private, entrando in contrasto con la Commissione speciale per il riordino del sistema pensionistico che, in questa materia, ha concordato un indice unico sia per il settore pubblico che per quello privato.

Ho avuto modo di chiarire che, da calcoli fatti, il meccanismo studiato dalla

Commissione speciale non si discosta, come effetto, da quello previsto dall'originario articolo 6. Però il Governo è nettamente favorevole al primo, perché è evidente che, per il futuro, sarà bene che le pensioni pubbliche e quelle private abbiano una stessa sorte, essendo legate ad un meccanismo comune. La V Commissione bilancio, mentre si è espressa negativamente sull'articolo 6 per mancanza di copertura, ha espresso parere favorevole, modificandolo, al testo dell'articolo 7, il cui obiettivo è quello di perequare le pensioni derivanti dai contratti degli anni 1977-1978-1979 scaduti nel 1982. Per coloro che sono andati in pensione negli anni predetti si prevede la perequazione totale, aumentando così la distanza con coloro che sono andati in pensione in data anteriore. Il nuovo articolo 6 che ho presentato mira ad estendere non la perequazione — che richiederebbe una copertura maggiore — ma la rivalutazione delle pensioni appunto a coloro che sono andati in pensione anteriormente al 1977. Non si risolve il problema della perequazione totale, ma in ogni caso ci si muove in un'ottica di giustizia comune. Il Governo ritiene che la rivalutazione concessa sia tale da soddisfare le attese degli interessati, alle cui richieste ci avviciniamo di molto. Certo, se disponessimo di 700 miliardi potremmo arrivare alla perequazione totale. Ora, invece, prevediamo la rivalutazione nei limiti consentiti dalle possibilità di spesa.

SERGIO SOAVE. Già il collega Strumendo ha espresso la perplessità del gruppo comunista in ordine al nuovo testo dell'articolo 6 presentatoci dal ministro Gaspari. Direi di più, siamo decisamente contrari a questo articolo perché, sotto ogni punto di vista, rappresenta uno stravolgimento di quello che era lo indirizzo del Governo, venuto delineandosi negli ultimi tempi; in relazione ai lavori della nostra e della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico.

Abbiamo sempre cercato di lavorare in questa Commissione con l'occhio ri-

volto all'altra e di considerare contestualmente i problemi inerenti al settore pubblico e a quello privato. Non vi è da parte mia e di nessun collega del mio gruppo la volontà di contestare il desiderio — che riteniamo comune — di arrivare ad una perequazione il più possibile soddisfacente. Certo, se vi fossero risorse sufficienti, si arriverebbe ad una perequazione al cento per cento, che rappresenta una ipotesi caldeggiata da molti colleghi, noi per primi. Ricordo che l'articolo 6 del testo unificato, che prevedeva tale ipotesi, era stato proposto proprio da noi.

Voglio anche sottolineare il fatto che non è possibile procedere nei nostri lavori come se non vi fossero state nella nostra e nella Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico dichiarazioni del Governo sulle compatibilità, come se non vi fosse stata in sede referente l'approvazione della norma che, in relazione alla perequazione, stabiliva finalmente un meccanismo automatico per il futuro, uguale per i pensionati pubblici e per i privati. E non credo, da questo punto di vista, che si possa considerare un *vulnus* o una discriminazione dei dipendenti pubblici il fatto di partire da una base superiore e migliore dell'altra. Abbiamo fatto dei conti globali dai quali emerge che, se consideriamo il cumulo degli emolumenti destinati alle pensioni private e li dividiamo per il numero dei beneficiari, otteniamo un aumento di 500 mila lire l'anno; se facciamo la stessa operazione per i dipendenti pubblici, l'aumento è di 1 milione e mezzo.

I colleghi che come me hanno partecipato, anche con difficoltà dati gli orari e la contestualità delle sedute, ai lavori dell'una e dell'altra Commissione sanno che, appunto nell'altra, il «catenaccio» è stato ferreo sulle poche lire di aumento ai minimi, sull'aumento agli invalidi civili che pure avevano manifestato i loro diritti; ed è stato ferreo su alcune questioni di carattere sociale rispetto alle quali nessun gruppo si dichiara insensibile. Ma di fronte al problema della compatibilità dei numeri, delle difficoltà di far quadrare i

conti, sullo sfondo del ragionamento della Commissione Cristofori — che spero debba essere anche il nostro ragionamento — dobbiamo arrivare ad un provvedimento che non infici il disegno generale di riordino che concordemente abbiamo demandato a tempi futuri, non per ragioni di parte, ma per un avvenire sano di questo paese.

A mio avviso non esiste alcuna seria motivazione alla base della proposta del Governo, non esiste nulla se non mediazioni interne ai gruppi e pressioni esterne ai partiti che si fanno poi sentire all'interno degli stessi, ragionamenti che dovrebbero essere in qualche misura — sia pure in un periodo difficile come questo — estranei a chi si pone nell'ottica di sanare per il passato in maniera molto parziale delle malefatte inerenti al funzionamento della legge e di prevedere per il futuro, nell'ambito di compatibilità che tutti abbiamo attentamente valutato, quali riflessi avranno sui bilanci dei prossimi anni le decisioni che andiamo ad assumere. In proposito sono state fatte proiezioni fino al 2000 — con previsioni non solo del Governo, ma di eminenti studiosi, come Castellino della fondazione Agnelli — in base alle quali emerge che, se non correggiamo i meccanismi, si arriverà alla catastrofe del sistema previdenziale.

Sono esterrefatto di fronte alla proposta di modifica dell'articolo 6 presentata dal Governo, disarticolata dai meccanismi perequativi previsti dalla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico, che non prevede una automaticità per il futuro, ma concede nel triennio 1985/1987 aumenti percentuali rispettivamente del 60, 75 e 100 per cento, il che significa, in termini reali, che, dalle 157 mila lire previste per alcuni elementi base, si arriva a 250-300 mila lire, mentre nell'altra Commissione si è fatto «catenaccio» per aumenti di mille o due-mila lire.

Se io fossi dall'altra parte, quella del settore privato, ed in presenza di una sperequazione a loro danno, potrei anche concordare su un minimo di riequilibrio, ma qui ci troviamo nella dimensione op-

posta. È questa la ragione per la quale, pur avendo caldeggiato in passato l'articolo 6, non ci sentiamo di farlo ora.

Noi rileviamo l'inserimento gravemente negativo di elementi di assurdità nel ragionamento generale che abbiamo fatto in questi giorni in questa e nell'altra Commissione. Per andare avanti, per arrivare, come tutti speriamo, rapidamente alla conclusione di questo lavoro è indispensabile un equilibrio estremo ed estremamente delicato tra maggioranza ed opposizione. Ci sembra che questo articolo 6 faccia « saltare » quell'equilibrio.

PRESIDENTE. Prendo atto del prevalente orientamento positivo della Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo, che saranno pertanto trasmessi immediatamente alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

BRUNO VINCENZI, Relatore. Signor presidente, ritengo che, prima di procedere oltre nell'esame del testo unificato, sia necessario attendere il parere che la V Commissione bilancio esprimerà sugli emendamenti presentati dal Governo.

FRANCESCO LODA. Ritengo sia opportuno attendere il parere della V Commissione bilancio e pertanto concordo con il relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Dal momento che dalla Commissione è emerso un giudizio positivo sull'articolo 6, non comprendo per quale motivo dovremmo interrompere i nostri lavori. Si tratta di esaminare articoli che, sebbene debbano essere valutati in un quadro generale, sono stati oggetto di esame della Commissione in sede referente; non c'è quindi motivo di soprassedere.

BRUNO VINCENZI, Relatore. Io sono del parere che sia opportuno rinviare la

discussione in attesa del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sospendere la seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio.

(È approvata).

Sospendo, quindi, la seduta in attesa del parere della V Commissione sugli emendamenti ad essa trasmessi.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 20.

PRESIDENTE. Avverto, affinché se ne tenga conto nel corso del dibattito, che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1° luglio 1985 in ragione del 20 per cento, dal 1° gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1° luglio 1987 in ragione del 100 per cento.

6. 3.

Sostituire il primo comma dell'articolo 8 con i seguenti commi:

« I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. 1.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti»; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente: quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce «Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito» e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987; quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contribu-

tivo di cui al precedente articolo 7; e quanto a lire 180 miliardi, lire 230 miliardi e lire 250 miliardi con le maggiori entrate IRPEF conseguenti all'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

10. 2.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Onorevoli colleghi, conoscete tutti le difficoltà incontrate per cercare di portare a conclusione i lavori di questa Commissione e di quella per il riordino del sistema pensionistico che, per ben note ragioni, sono interconnessi. Dopo essermi consultato anche con i relatori presso l'altra Commissione, siamo addivenuti ad un'intesa che viene sintetizzata in tre emendamenti che ho testé presentato formalmente, nel mentre ritiro quelli presentati questa mattina.

Il primo emendamento sostituisce totalmente l'articolo 6 e prevede una riduzione delle percentuali previste nella primitiva stesura del testo, raggiungendosi il 1° luglio 1987 una maggiorazione del cento per cento. Con il secondo emendamento, che sostituisce il primo comma dell'articolo 8, si prevede che i benefici economici previsti dal provvedimento sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti. Questo perché vi sono ordinamenti — quale quello militare, dei dipendenti telefonici e di categorie speciali — che prevedono che si vada in pensione con un numero di anni ridotto rispetto a quello delle categorie burocratiche in genere. Per coloro che hanno un minor numero di anni di servizio si prevede una corrispondente riduzione del beneficio. Sono esclusi da questa limitazione i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di reversibilità. Per rendere immediatamente funzionale la norma ed evitare i ritardi, si prevede l'auto-

denuncia dei diretti interessati, in modo che sia possibile liquidare loro subito, in via provvisoria, il dovuto. Con il terzo emendamento, sostitutivo dell'articolo 10, risulta modificata la copertura, in quanto, avendo meglio rivalutato la situazione generale, vi è uno spostamento di 200 miliardi che va a vantaggio delle pensioni private. La copertura complessiva naturalmente è prevista con lo scorrimento che deriva dallo spostamento delle date, per effetto dell'azione esplicata dalla norma che commisura gli anni di servizio effettivamente prestato ai benefici. Ritengo che nel complesso queste modifiche rappresentino la soluzione giusta perché, nella sostanza, sia pure con sei mesi di ritardo, i pensionati pubblici avranno quello che dovevano ricevere. Chi perderà qualcosa sarà soltanto chi ha un numero di anni di servizio inferiore al massimo, sempre che non rientri nelle condizioni speciali che ho prima ricordato. Sono state fatte salve anche le pensioni di reversibilità, come già era previsto nell'emendamento di questa mattina. Chiedo alla Commissione di esprimersi positivamente sulle proposte di modifica del Governo, in modo che la Commissione bilancio possa esprimere il prescritto parere, così da permettere di concludere, nella mattinata di domani, l'iter di questo così complesso provvedimento.

EGIDIO STERPA. Signor ministro, non mi sento di votare contro gli emendamenti presentati, comprendendo le difficoltà incontrate per cercare di raggiungere una soluzione equa. Ma, lo dico con franchezza, non mi sento neppure di votare a favore, perché ritengo che la soluzione trovata non sia giusta, essendo il frutto di un compromesso che non può soddisfare: sono dell'avviso che non si possa esercitare il rigore economico a senso unico. Comprendo la posizione dei colleghi comunisti che presenta, indubbiamente, una certa coerenza, ma non quella del Governo e della maggioranza che è, invece, completamente incoerente. Infatti si è voluto cercare un accordo che coinvolgesse anche le questioni relative alla pere-

quazione nel settore privato, non tenendo conto che siamo di fronte a problemi diversi e soprattutto a sistemi diversi. Per le pensioni private si tratta di un problema di perequazione per alcune, ma per altre è un problema di erogazione di tipo assistenziale. Nel settore pubblico, invece, ci dovremmo muovere nella logica dello Stato di diritto. Lei per primo, signor ministro, ha detto che il Governo aveva a suo tempo disatteso una norma di legge; e allora non si può rispondere a questo con una soluzione di tipo compromissorio. Dobbiamo renderci conto che stiamo creando « nuovi poveri » e in categorie e zone sociali che non meritano questo. Per queste considerazioni annuncio la mia personale astensione — assumendomene tutta la responsabilità — sugli emendamenti presentati.

GIANFRANCO FINI. Già ho avuto modo di rilevare questa mattina come l'emendamento 6.2 del Governo rappresentasse un passo avanti rispetto al disegno di legge n. 1789, ma anche un passo indietro rispetto al testo che la nostra Commissione aveva licenziato. Avevo lamentato come il meccanismo previsto non tendesse ad una perequazione reale, disattendendo quindi le principali richieste degli interessati che, lo voglio ricordare, ponevano e pongono tuttora al Parlamento una questione che non è soltanto relativa alla necessità di sanare le « vette » di maggior disparità, quanto alla necessità di non riprodurre nel futuro quel meccanismo di ingiustizia che, così facendo, sarà riprodotto. L'emendamento 6.3 registra ora un più significativo regresso rispetto a quel testo, disattendendo le richieste degli interessati, perché l'aumento, che questa mattina era del 60 per cento, ora viene ridotto al 20 per cento. È vero che poi si giunge ad un aumento del cento per cento, ma è anche vero che il dibattito di questa mattina ha trovato il Governo insensibile di fronte alle richieste di inserire nel disegno di legge quel meccanismo di perequazione di cui abbiamo parlato tante volte. Mi si consentirà ora di dare un giudizio che non è più tec-

nico, ma esclusivamente politico perché siamo di fronte ad una soluzione che è certamente di compromesso, ma che dimostra come la maggioranza di Governo abbia ceduto di fronte, non voglio dire al ricatto, ma ad una motivata, ma non certo giustificata, pressione del partito comunista. Il Governo ha così smentito lo impegno che aveva assunto allo scadere della precedente legislatura. Nel preannunciare l'astensione del mio gruppo voglio sottolineare come la vicenda si vada a concludere senza che si sia giunti ad una perequazione reale, a causa della mancanza di volontà politica da parte del Governo e di una sua scarsa coerenza interna.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, consideriamo con molta attenzione ed interesse la nuova versione degli emendamenti che il Governo ha presentato. Il nuovo articolo 8 corrisponde al testo di un emendamento che noi abbiamo presentato ieri sera e ci sembra, per altro, corrispondere ad una logica di equità che, nel momento in cui si determinano dei benefici economici, dei meccanismi di rivalutazione e dei meccanismi di perequazione, questi valgano in quanto vi sia la pienezza dei requisiti di anzianità contributiva di coloro che ne sono beneficiari. Non è tanto per questa constatazione di equivalenza con il nostro emendamento che consideriamo favorevolmente le modifiche proposte dal Governo, quanto per una constatazione di valore squisitamente politico, e cioè che si è fatto uno sforzo per dare un logico sviluppo alla scelta che il Parlamento ha compiuto con l'approvazione della legge finanziaria, dove ha stabilito uno stanziamento di 11.500 miliardi per le misure relative al riordino del sistema previdenziale e pensionistico, una scelta che coglieva tutta l'importanza, il significato e il valore che la perequazione e la rivalutazione delle vecchie pensioni hanno non tanto per i singoli comparti, quanto per la correlazione fra il comparto dei lavoratori del settore privato e quello del settore pubblico. Da questo punto di vista abbiamo avuto due

momenti peculiari. Con un primo emendamento all'articolo 6 si tendeva a riconfermare un meccanismo differenziato di calcolo della scala mobile; noi ritenevamo che una simile scelta pregiudicasse le operazioni di riordino. Un secondo momento si è avuto questa mattina quando la consistenza della distribuzione delle disponibilità finanziarie ci sembrava non tenesse in adeguato conto le pressioni esistenti sul fronte della perequazione delle pensioni private. Quello di oggi ci sembra un segnale positivo. Si tratta di graduare nel tempo — entro il luglio 1987 — i miglioramenti economici, fino al raggiungimento del cento per cento, prendendo atto che, per una legislazione remota, si sono determinate all'interno del pubblico impiego situazioni di privilegio, dal punto di vista dell'anzianità contributiva. Alcune norme previste per il pubblico impiego non esistono per il settore del lavoro privato; quindi, mi sembra giusto che, da questo punto di vista, il beneficio venga proporzionalmente limitato. Per questi motivi noi valutiamo positivamente gli emendamenti ora presentati dal Governo. Non vi sono comunque ragioni per esprimere una compiuta soddisfazione su questo « tavolo » e sull'altro, in quanto noi siamo convinti che sia opportuno affrontare i due stralci all'interno dell'operazione di riordino. Solo questo ci avrebbe dato la certezza di compiere una operazione ispirata a giustizia ed a gradualità.

Tuttavia riteniamo che sia opportuno procedere all'acquisizione del parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti presentati dal Governo, onde potere concludere i nostri lavori nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Mi riservo di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento, dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il proprio parere sugli emendamenti del Governo che

rappresentano la parte più importante del testo. Vorrei però ricordare come già nella precedente legislatura avevamo iniziato il discorso della perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici, auspicando che il disegno di legge allora presentato dal Governo venisse modificato, rispondendo così ad un impegno del Parlamento e dello stesso Governo. Ci siamo invece trovati di fronte prima ad una richiesta di soppressione dell'articolo 6, che rappresentava la parte qualificante del provvedimento, e poi, con un tentativo di ripresa del discorso, alle modifiche di questa mattina del Governo che, pur non essendo pienamente soddisfacenti perché non realizzavano la perequazione, concedevano alcuni miglioramenti e potevano pertanto essere accettate. Ci troviamo ora di fronte a nuovi emendamenti, a nuovi comportamenti del Governo ampiamente spiegati e giustificati. Senza entusiasmo, ma nella consapevolezza che nell'esercizio delle nostre responsabilità vi sono momenti felici e momenti in cui bisogna essere realisti, esprimiamo il nostro consenso sugli emendamenti. Crediamo che sarebbe sbagliato, per l'affermazione di un principio — tutto o niente — o pensando in buona fede di poter accontentare tutti, rinviare *sine die* la realizzazione di un progetto o pregiudicarne i risultati. Di questo verremmo certamente rimproverati dalle categorie dei pensionati. Crediamo che il Governo abbia operato con il massimo impegno e ci auguriamo che le categorie interessate, si rendano conto dello sforzo compiuto, anche di quello posto

nel risolvere i problemi dei dipendenti privati; abbiamo sempre affermato di avere a cuore anche il problema della perequazione delle pensioni private.

Senza che si possano esprimere sentimenti di vittoria e con il senso del dovere che deriva dall'essere consci che non si può, talvolta, concedere — e non perché non si voglia — tutto ciò che viene richiesto, auspico che si possa pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Rilevo che nel corso della seduta è emerso un ampio consenso anche sugli altri emendamenti presentati dal Governo. Onde accelerare l'iter del provvedimento, propongo che gli stessi siano immediatamente trasmessi alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmetterò immediatamente questi emendamenti alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, 28 marzo.

La seduta termina alle 20,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO